



MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE
Comma 5 bis, art. 6 della L.R. 23/2006 e s.m.i.

La competente Struttura regionale effettua sulle cooperative sociali e i loro consorzi iscritti all'Albo regionale delle verifiche a campione, d'ufficio o su segnalazione, in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo. A tal fine individuerà annualmente un campione di cooperative sociali/consorzi, non inferiore al 5%, di quelle/i iscritte/i all'Albo, da sottoporre a controllo, dando priorità :

- a quelle cooperative sociali/consorzi che non sono state/i oggetto della revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002 e s.m.i. nell'anno precedente;
- alle cooperative sociali/consorzi che non hanno provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la revisione biennale dell'Albo, di cui all'allegato D del presente provvedimento, nonché quelle le cui dichiarazioni o documentazioni risultino incomplete o contengano elementi tali da far ritenere necessario un approfondimento/verifica in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo stesso.

Qualora ritenuto utile, le cooperative sociali/consorzi interessate/i dai suddetti controlli, potranno essere invitate in audizione in sede di Commissione regionale della cooperazione sociale.

Gli enti individuati di cui ai punti precedenti, su espressa diffida della competente Struttura regionale, dovranno far pervenire entro 60 giorni dalla data della stessa, la documentazione richiesta, pena la cancellazione dall'Albo ai sensi del comma 5 bis dell'art. 6 della L.R. 23/2006 e s.m.i..

Inoltre, qualora la competente Struttura regionale nell'esercizio dell'attività di controllo e verifica accerti che sia venuto meno anche solo uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale/consorzio, diffidata/o a regolarizzare, che non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla diffida, è cancellata/o dall'Albo ai sensi del comma 6, lettera a) dell' art. 6 della L.R. 23/2006 e s.m.i..

La competente Struttura regionale potrà comunque procedere alla verifica della permanenza del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione di ciascun organismo iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.



45996973

